

---

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

---

## **Notifica degli avvisi e degli atti tributari impositivi: art. 140 c.p.c. e art. 60, lett. e), d.P.R. 600/1973**

La [notificazione](#) degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dai D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, va effettuata secondo il rito previsto dall'[art. 140 c.p.c.](#), quando siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perchè questi (o ogni altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, per essere ivi temporaneamente irreperibile, mentre va effettuata secondo la disciplina di cui all'art. 60 cit., lett. e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perchè risulta trasferito in luogo sconosciuto, accertamento, questo, cui il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel comune dov'è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune.

NDR: in senso conforme si veda Cass. 9430/2017; Cass. 25436/15; Cass. 23332/15; Cass. 24260/14; Cass. 14030/11.

## **Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 19.10.2017, n. 24820**

...omissis...

A ricorrente lamenta, con i primi tre motivi, rispettivamente, la falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e) e la violazione dell'art. 140 c.p.c. e art. 2697 c.c., lamentando che erroneamente i giudici della C.T.R. avevano ritenuto valida la notificazione degli avvisi di accertamento, effettuata dal messo notificatore, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e) anzichè ai sensi dell'art. 140 c.p.c., essendovi stata soltanto una temporanea assenza del destinatario all'indirizzo che rappresentava la residenza (ininterrottamente "dal 2001") e non anche un trasferimento in luogo sconosciuto, non avendo, peraltro, l'Ufficio erariale documentato, attraverso la relata di notifica, di avere ottemperato a tutti gli adempimenti prescritti dall'art. 140 c.p.c. citato.

Infine, con l'ultimo motivo, la ricorrente lamenta, nel merito della pretesa impositiva, un vizio di nullità della sentenza per omessa pronuncia, in violazione dell'art. 161 c.p.c., avendo la C.T.R. non correttamente individuato, nella parte in fatto della decisione impugnata, la somma oggetto della cartella impugnata, così non essendosi pronunciato su tutta la domanda.

Le prime due censure sono fondate, con assorbimento del terzo motivo.

Sul tema, costituisce ius receptum di questa Corte (da ultimo, Cass. 7523/16 e 19152/2016) il principio per cui "la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dai D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, va effettuata secondo il rito previsto dall'art. 140 c.p.c., quando siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perchè questi (o ogni altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, per essere ivi temporaneamente irreperibile, mentre va effettuata secondo la disciplina di cui all'art. 60 cit., lett. e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perchè risulta trasferito in luogo sconosciuto, accertamento, questo, cui il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel comune dov'è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune (Cass.9430/2017; Cass. 25436/15; Cass. 23332/15; Cass. 24260/14; Cass. 14030/11).

Nella specie, la C.T.R. si limita ad affermare, in maniera tautologica, che la notifica degli atti impositivi prodromici "deve intendersi effettuata" ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e), sulla base degli adempimenti espletati dall'agente notificatore ("per avere l'agente notificatore espletato le proprie funzioni in perfetto ossequio dei dettati normativi in materia di notifica di atti civili"), ma non spiega se ricorresse o meno l'ipotesi di irreperibilità assoluta del destinatario e non anche quella di temporanea assenza del medesimo (e la contribuente lamenta di avere ricevuto, sia prima sia dopo, al medesimo indirizzo, costituente la residenza anagrafica, altri atti impositivi), ipotesi questa che avrebbe reso necessario il ricorso al procedimento prescritto dall'art. 140 c.p.c..

La quarta censura è infondata, non vertendosi in ipotesi di omessa pronuncia sulla domanda, quanto, al più, di un mero errore materiale sull'indicazione del quantum della pretesa fiscale.

Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento dei primi due motivi del ricorso (assorbito il terzo, respinto il quarto), va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. del Lazio in diversa composizione.

Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.  
pqm

La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso, assorbito il terzo, respinto il quarto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. del Lazio in diversa composizione, cui domanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.